



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SILVESTRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2024

Modifiche all'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

ONOREVOLI SENATORI. – La giurisprudenza in più occasioni ha affermato il principio secondo cui, nel processo civile, le parti sono solidalmente obbligate nei confronti del consulente tecnico d'ufficio (CTU) al pagamento del compenso liquidato dal magistrato riconoscendo, in alcuni casi, la natura solidale del debito delle parti, nei confronti del CTU, anche quando il giudice non lo abbia esplicitato nel decreto (ad esempio: Cassazione civile, sentenze n. 23586 del 2008, n. 28094 del 2009, n. 25179 del 2013 e n. 25179 del 2013).

Tale principio scaturisce dal ruolo di natura pubblicistica attribuito al CTU in quanto chiamato a partecipare, in qualità di ausiliario del giudice, al procedimento giudiziario. Non ancora codificato, il suddetto principio è da ritenersi sussistente nei rapporti fra il CTU e le parti del giudizio in relazione all'obbligo di compenso dovuto per l'attività professionale svolta. Il citato principio si fonda infatti sulla natura della prestazione finalizzata a un interesse comune delle parti, che assorbe e trascende quello proprio e particolare dell'attore o del convenuto.

Ciò tuttavia, il meccanismo di recupero del compenso da parte del professionista impone a quest'ultimo di seguire lunghe e farraginose procedure che lo « abilitano » a chiedere il compenso a una parte, solo se dà prova di aver posto in essere, senza esito, tutte le azioni necessarie a ottenere il pagamento dalla parte individuata come obbligata dal giudice, in via provvisoria o definitiva. Tale procedura, oltre a richiedere la necessità di anticipazione di risorse ed energie, implica tempi lunghissimi e pregiudizievoli per l'economia del professionista.

Per di più, passati mesi e anni dal deposito della consulenza, capita che il magistrato dimentichi di liquidare l'onorario del suo ausiliario ai sensi dell'articolo 168 del testo unico delle spese legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115. In tale caso, la Cassazione ha evidenziato che, una volta definito il giudizio con sentenza, il giudice non ha più alcun potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del CTU, né il potere di individuare la parte tenuta al pagamento. Pertanto il consulente per esercitare il proprio diritto a vedersi riconoscere il compenso per la propria prestazione deve autonomamente agire in giudizio nei confronti di ognuna delle parti del definito giudizio, con conseguente aggravio di costi e risorse sia per l'ausiliario che per lo Stato.

Alla luce di quanto descritto e dalla mancanza di una chiara disciplina in materia di liquidazione dei compensi da parte dei magistrati in favore dei CTU nei processi regolati dal codice civile, il presente disegno di legge inserisce nell'articolo 168 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 tre nuovi commi, secondo i quali il magistrato provvede alla liquidazione del compenso dell'ausiliario entro il termine di tre mesi dall'istanza depositata, decorso il quale provvedono il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica. Infine, si riconosce il vincolo di solidarietà tra le parti, nei confronti del CTU, in relazione al pagamento delle spettanze liquidate dal magistrato in tutti i giudizi disciplinati dal codice di procedura civile, anche successivamente alla data del deposito della sentenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Valutata la prestazione del consulente tecnico o del perito incaricato, il magistrato provvede alla liquidazione del compenso dell'ausiliario entro tre mesi dalla data di deposito dell'istanza unitamente al deposito della consulenza o della perizia. Decorso inutilmente tale termine vi provvede il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica.

1-ter. Nei processi ordinari di cognizione e nei giudizi disciplinati dal codice di procedura civile il provvedimento di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del magistrato di cui al comma *1-bis* si intende sempre emesso a carico solidale delle parti, con diritto di regresso interno.

1-quater. Il vincolo di solidarietà di cui al comma *1-ter* permane, nei confronti dell'ausiliario del magistrato, anche successivamente alla data di deposito della sentenza ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.